

INFORMACOOP

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n.17

11 Luglio 2017

Sommario

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO FAMIGLIA	1
ASPETTI GENERALI	2
LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA	3
IL LIBRETTO FAMIGLIA	4
LE AZIENDE AGRICOLE	6
I PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI	7
I PAGAMENTI DEI COMPENSI AI PRESTATORI	7
SANZIONI	8
LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	8

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO FAMIGLIA

L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo:

- il Libretto Famiglia (di seguito, anche "LF") e
- il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche "Cpo") .

Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

Chiariamo subito che le prestazioni occasionali previste dalla Legge n. 97/2017 non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall'art. 2222 del c.c., per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento. La differenza attiene essenzialmente alla professionalità prevista in capo al collaboratore autonomo occasionale, il quale si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In pratica, il prestatore d'opera svolge la propria attività lavorativa con le seguenti caratteristiche: completa autonomia gestionale, nessun coordinamento con il committente e nessuna continuità nella esecuzione della prestazione.

ASPETTI GENERALI

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell'art. 54-*bis*, del citato d. l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le **attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:**

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-*bis*, comma 1, lett. a);
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-*bis*, comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-*bis*, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

ESENZIONE FISCALE

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54-*bis*, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore **non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

LIMITE DI DURATA

E', inoltre, previsto, al comma 20, dell'art. 54-*bis*, **un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile**. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-*bis* (vedi paragrafo 6.5).

DIVIETI

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogi divieti opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

ORARIO DI LAVORO

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).

COMPENSO

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto. In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..

LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA

La gestione delle prestazioni occasionali, inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS dal 10 luglio 2017, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'INPS

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51099>

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

- direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l'utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:

- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto

postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

IL LIBRETTO FAMIGLIA

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) **lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;**
- b) **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;**
- c) **insegnamento privato supplementare.**

La famiglia acquista, tramite la piattaforma informatica, o presso un Ufficio Postale, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia" per il pagamento delle prestazioni occasionali, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in **10,00 euro (almeno un voucher per ora di lavoro)**. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore (netto);
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **entro il 3 del mese successivo** alle prestazioni, **l'Utilizzatore comunica, sempre tramite la «piattaforma informatica INPS» o il contact center dell'Inps, i seguenti dati:**

- **dati identificativi del prestatore,**
- **compenso pattuito,**
- **luogo di svolgimento della prestazione,**
- **la durata della prestazione,**
- **ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto.**

Una volta effettuata la comunicazione, **il prestatore riceve una notifica automatica tramite SMS o e-mail.**

Mediante il «Libretto Famiglia» è erogato dall'INPS il contributo, per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il **Contratto di prestazione occasionale** (Cpo) è il contratto mediante il quale **un utilizzatore acquisisce**, con modalità semplificate, **prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità**.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, **professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le **imprese del settore agricolo**.

COMPENSO

La misura del compenso è **fissata dalle parti**, purché **non inferiore al livello minimo**, stabilito dalla legge in **€ 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa**. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro



ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Per attivare un CPO l'utilizzatore versa, attraverso la piattaforma, le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:

- 9,00 euro, compenso minimo;
- 2,97 euro, contributi Gestione Separata (33%);
- 0,32 euro, premio INAIL (3,5%);
- 0,09 euro, oneri di gestione (1%).

Costo minimo orario: 12,375 Euro.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è **delimitato da ulteriori limiti** rispetto a quelli generali già descritti.

In particolare, **non è ammesso** il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale **ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato**. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell'Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il **semestre** che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, **si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens**, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere **riconosciuti i lavoratori di qualunque qualifica** (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). **I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto**, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. **I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre**, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015. Nel determinare la media occupazionale, devono essere riconosciuti nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

E' altresì **vietato** ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- da parte delle imprese **dell'edilizia e di settori affini**, delle imprese esercenti l'attività di **escavazione** o di **lavorazione di materiale lapideo**, delle imprese del settore delle **miniere, cave e torbiere**;
- **nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi**;
- **in agricoltura, salvo quanto si dirà successivamente..**

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Se, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, **la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione**. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, **l'INPS procede pertanto a pagare il compenso pattuito** e ad accreditare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

LE AZIENDE AGRICOLE

Per le imprese del settore agricolo, **fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti**, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale **esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:**

- a) titolari di **pensione** di vecchiaia o di invalidità;
- b) **giovani con meno di venticinque anni di età**, se regolarmente **iscritti a un ciclo di studi** presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone **disoccupate**, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) **percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione** (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), **ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito**.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il **compenso** minimo orario è **pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata** individuata dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, **sono previsti tre importi orari differenti**, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (**CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti**) è la seguente:

- **area 1: € 7,57;**
- **area 2: € 6,94;**
- **area 3: € 6,52.**

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

Per le modalità di comunicazione si rimanda a quanto già spiegato in relazione alle prestazioni occasionali svolte a favore di utilizzatori "non agricoli".

I PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
 - per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "**LIFA**" ;
 - per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "**CLOC**".

Nel campo "**elementi identificativi**" non dovrà essere inserito alcun valore. E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, **le somme sono utilizzabili** per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, **di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento**.



Per il **Libretto Famiglia**, ogni versamento è pari a **€ 10,00 ovvero a multipli di € 10,00**. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia.



Per il **Contratto di prestazione occasionale**, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

I PAGAMENTI DEI COMPENSI AI PRESTATORI

Il compenso al prestatore verrà **pagato dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

1. tramite **accredito delle somme sul conto corrente bancario** indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, **tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative**. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se

diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

SANZIONI

Superamento del limite economico

In caso di superamento, da parte dell'Utilizzatore, del limite economico in capo al singolo prestatore (**2.500 euro annui**) o comunque del limite di durata della prestazione pari a **280 ore nell'arco dell'anno civile (2.500/9 euro)**, il rapporto si **trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**.

Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra i 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl.

La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

Non sono previste sanzioni in caso di superamento del massimale annuo dei compensi in capo al prestatore (5.000 euro) ed il superamento del massimale annuo di utilizzo di prestazioni occasionali da parte dell'utilizzatore (5.000 euro). Su questo è il caso di attendere la circolare dell'Ispettorato del Lavoro.

Mancata comunicazione

Esclusivamente per **gli utilizzatori diversi dalle famiglie**, in caso di **mancata comunicazione anticipata** (almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione) **è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera**, per cui risulta accertata la violazione. La sanzione non si applica alle famiglie in caso di mancata comunicazione prevista entro il 3 del mese successivo alle prestazioni.

Violazione ai divieti del comma 14 (vedi paragrafo "Divieti", pag.4)

Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:

- **imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
- **imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:**
 - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - studenti con meno di 25 anni di età;
 - persone disoccupate;
 - percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- **imprese edili e settori affini;**
- **imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;**
- **imprese nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.**

è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione**. Non si applica la procedura di diffida obbligatoria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 81/E del 3 luglio 2017, ha provveduto all'istituzione delle causali contributo per il Libretto di Famiglia ed il contratto di prestazione occasionale.

Queste le causali contributo:

- “**LIFA**” denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
- “**CLOC**” denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.

In sede di compilazione del modello **F24 ELIDE**, sono indicati:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
 - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
 - nel campo “codice”, la causale contributo LIFA o CLOC;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

La causale “**CLOC**” potrà essere utilizzata anche nel modello “**F24 Enti pubblici**”, in corrispondenza esclusivamente delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento;
- nella sezione “**DETTAGLIO VERSAMENTO**”:
 - nel campo “sezione”, la lettera “I” (INPS);
 - nel campo “codice tributo/causale”, la causale contributo CLOC;
 - nel campo “codice”, nessun valore;
 - nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
 - nel campo “riferimento A”, il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
 - nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.